



## **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMERANO E**

---

### **PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ – PERIODO 2026/2028**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede Municipale del Comune di Camerano.

**TRA**

**Il Comune di Camerano**, rappresentato dalla **Dott.ssa Donatella Branca**, nata a Tricase (LE) il 07.08.1971, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Camerano, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella sua qualità di **Responsabile del I Settore – Affari Generali e Istituzionali – Servizi alla Persona e alla Collettività**, a seguito di nomina avvenuta con decreto del Sindaco del predetto Comune,

**E**

I' \_\_\_\_\_, Ente del Terzo Settore iscritto da almeno 6 mesi al RUNTS, rappresentata dal/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante,

**CONSIDERATO** che:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 prevede l'attivazione del suddetto servizio nell'ambito della Linea Programmatica 9 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - Supportare le attività produttive locali" - Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 2 "Interventi per la disabilità";
- l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione Italiana, stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", sancendo il principio di sussidiarietà orizzontale laddove individua i soggetti del terzo settore quali partner preferenziali delle pubbliche amministrazioni nell'erogazione di servizi aventi fini solidaristici ed etici;
- l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare convenzioni con Enti del Terzo Settore e precisamente con Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale, per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale, riconoscendo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la legge n. 104/1992, agli artt. 8, 26 e 38, riconosce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di servizi di trasporto adeguati per l'accesso alle attività scolastiche, riabilitative e sociali, e consente ai Comuni di avvalersi, per la loro realizzazione, della collaborazione di associazioni idonee mediante apposite convenzioni;
- il D.Lgs n.112/1998 individua come servizi alla persona e alla comunità la tutela della salute, i servizi sociali, l'istruzione scolastica, eccetera, ed attribuisce ai Comuni, in relazione ai gradi



# COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

---

- inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap;
- la legge Regionale Marche n. 15/2012 riconosce il valore sociale e la funzione delle organizzazioni di volontariato e prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con tali organizzazioni per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale;
- da anni il Comune di Camerano garantisce il servizio di trasporto sociale per anziani e persone con disabilità al fine di promuovere la loro piena inclusione sociale e la partecipazione alla vita della comunità;
- con avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del /\_\_\_\_\_, è stata avviata una procedura di manifestazione di interesse per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore cui affidare lo svolgimento del servizio per il triennio 2026/2028;
- A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, \_\_\_\_\_ è risultato soggetto individuato per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale per il periodo di riferimento;

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 – OGGETTO

La convenzione è stipulata a seguito di procedura di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 55 del medesimo decreto, quale forma di collaborazione istituzionale fondata sulla sussidiarietà orizzontale.

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Camerano – I Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizi alla Persona e alla Collettività e \_\_\_\_\_ per l'espletamento del Servizio di Trasporto Sociale per anziani e persone con disabilità, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

### ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della convenzione consiste nell'accompagnamento e trasporto di persone con disabilità e anziani.

Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto dei livelli essenziali di qualità stabiliti dal Comune, assicurando puntualità, sicurezza e cortesia verso gli utenti. Gli utenti non potranno in alcun caso corrispondere compensi diretti all'ETS per il servizio reso.

L'erogazione del servizio avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale che disciplina il servizio di trasporto sociale, sia in forma continuativa che occasionale.

Il trasporto continuativo si caratterizza come servizio strutturato e programmato e comprende:

- il trasporto per il raggiungimento di scuole, di sedi formative, di lavoro, di inserimento lavorativo e sociale, di centri estivi e ricreativi;



- il trasporto per il raggiungimento di strutture semiresidenziali riabilitative o socio-assistenziali pubbliche e private, quando non di competenza delle medesime strutture o del servizio sanitario nazionale.

Il trasporto occasionale si caratterizza come servizio saltuario o periodico e comprende:

- il trasporto sociale per il raggiungimento di strutture sanitarie e di riabilitazione pubbliche e private per trattamenti di terapie e di riabilitazione nonché altre tipologie di trasporto previste da Regolamento Comunale che disciplina il Trasporto Sociale;
- altri eventuali trasporti connessi a particolari situazioni, che verranno valutati singolarmente ed eventualmente autorizzati dal Responsabile del servizio comunale.

Tutti i trasporti devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal competente ufficio comunale, salvo casi urgenti per i quali è ammesso un preavviso minimo di un giorno.

L'ETS si assume ogni spesa di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nonché la copertura assicurativa per sinistri e responsabilità civile verso terzi.

L'ETS garantisce la continuità di servizio, assumendosi gli oneri relativi al trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo del personale, conformemente alla normativa vigente in materia e ai contratti collettivi di categoria.

### **ART. 3 – MEZZI E PERSONALE**

I conducenti dovranno essere muniti di patente di guida idonea e, ove richiesto, di attestato di idoneità per il trasporto di persone con disabilità. Il personale addetto al servizio dovrà essere riconoscibile mediante tesserino identificativo o divisa fornita dall'ETS.

L'ETS utilizzerà propri mezzi idonei, regolarmente assicurati, e personale adeguatamente formato.

I veicoli dovranno essere conformi alle disposizioni del Codice della Strada e alle norme in materia di sicurezza, manutenzione e revisione periodica dei mezzi, nonché dotati di dispositivi idonei al trasporto di persone con disabilità e anziani, ove necessario.

L'ETS garantisce, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la copertura assicurativa obbligatoria dei volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, trasmettendo al Comune copia delle polizze assicurative in corso di validità.

L'accompagnatore, ove previsto, assicurerà assistenza durante il tragitto, la salita e la discesa dagli automezzi, e l'affidamento degli utenti al personale incaricato della struttura di destinazione, senza lasciarli in alcun caso privi di assistenza.

Tutto il personale dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli utenti e i loro familiari, secondo i principi di inclusione e non discriminazione, nel rispetto della dignità e dei diritti delle persone trasportate.

Nessun obbligo di natura lavorativa o retributiva grava sul Comune nei confronti del personale impiegato dall'ETS.



# C O M U N E D I C A M E R A N O

---

PROVINCIA DI ANCONA

## ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I competenti uffici comunali forniranno l'elenco aggiornato degli utenti del servizio e comunicheranno tempestivamente eventuali variazioni a detto elenco.

Il servizio per ogni nuovo utente verrà concordato fra le parti.

E` facoltà dell'ETS effettuare il trasporto per casi non programmati senza ulteriore onere rispetto a quello stabilito per l'espletamento delle prestazioni descritte.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'ETS è tenuta a darne immediata comunicazione ai Servizi Sociali del Comune, nonché alle famiglie dei trasportati e alle strutture interessate.

## ART. 5 – DURATA

La convenzione ha validità **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028**.

## ART. 6 – RIMBORSO DELLE SPESE

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il Comune riconoscerà all'ETS il solo rimborso chilometrico comprensivo di ogni onere e non soggetto ad IVA ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa fiscale applicabile agli ETS.

Il rimborso chilometrico annuo massimo è determinato in € 67.500,00, stimato sulla base del numero di beneficiari e di viaggi effettuati nell'anno 2025, con riferimento a n. 45.000 km/annui e ad un costo chilometrico pari a € 1,50/Km (quantificato in relazione alle seguenti spese: carburante, polizza auto, manutenzione ordinaria, autolavaggio e sanificazione, polizza RCT volontari, rimborso spese volontari).

Il rimborso complessivo per l'intero periodo 2026–2028 è pertanto determinato in € 202.500,00 ed è finalizzato alla copertura delle spese connesse al servizio globale espletato.

La spesa finale potrà variare in relazione all'aumento o alla diminuzione di trasporti richiesti dall'ente sulla base del numero dei beneficiari richiedenti e dei km effettivamente percorsi.

Nessuna remunerazione al personale volontario, né utile d'impresa è incluso nel valore della convenzione.

La liquidazione dei rimborsi avverrà con cadenza trimestrale su presentazione di nota contabile corredata da prospetto riepilogativo dei servizi svolti.



### **ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'andamento del servizio e sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

A tal fine, il Comune può richiedere in qualunque momento all'ETS la documentazione contabile, amministrativa o tecnica utile alla verifica dell'attività svolta, nonché relazioni periodiche sul numero dei servizi effettuati, sui chilometri percorsi, sugli utenti serviti e sulle eventuali criticità riscontrate.

In caso di accertata irregolarità nella rendicontazione o nel servizio, il Comune potrà sospendere il pagamento dei compensi dovuti fino alla regolarizzazione della situazione.

L'ETS si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni e i documenti richiesti, collaborando con i competenti uffici comunali per il corretto monitoraggio del servizio.

### **ART. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione a proprio insindacabile giudizio in caso di grave inadempienza dell'ETS rispetto alle prestazioni previste, previa contestazione scritta degli addebiti.

L'ETS potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni, motivando adeguatamente le ragioni della decisione.

La mancata esecuzione, totale o parziale, del servizio senza giustificato motivo comporta la risoluzione immediata della convenzione.

È inoltre prevista la possibilità di sospensione o risoluzione della convenzione in caso di reiterate violazioni, anche di minore entità, previa diffida scritta. Le parti riconoscono che non costituisce inadempimento la sospensione del servizio per cause di forza maggiore (es. calamità naturali, pandemie, interruzioni impreviste non imputabili alle parti).

### **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti, come sopra rappresentate, riconoscono che i servizi oggetto della presente convenzione, come definito all'art. 2, comportano il trattamento di dati personali da parte dell'ETS per conto del Comune di Camerano, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso, il Comune di Camerano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi all'esecuzione della presente convenzione, nomina quale proprio Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'ETS \_\_\_\_\_, che, come sopra rappresentato, accetta.

Le Parti, come rappresentate, convengono quanto segue:



# C O M U N E D I C A M E R A N O

## PROVINCIA DI ANCONA

---

- a) Il Responsabile del trattamento tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, anche in caso di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia richiesto da norme dell'Unione o nazionali. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per motivi di interesse pubblico.
- b) Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto della presente convenzione, con divieto di diversa utilizzazione, e a garantire la riservatezza dei dati trattati, astenendosi dal comunicarli o diffonderli al di fuori dei casi consentiti.
- c) Il Responsabile del trattamento assicura la conformità alle prescrizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati e si impegna a mantenere la documentazione richiesta (es. registro dei trattamenti) e, se necessario, a trasmetterne copia al Comune.
- d) Il Responsabile del trattamento adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti degli interessati e a fronteggiare i rischi relativi alla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.
- e) Il Responsabile del trattamento nomina per iscritto gli autorizzati al trattamento, li forma adeguatamente e impartisce istruzioni sulla natura confidenziale dei dati e sugli obblighi derivanti dal presente incarico.
- f) Il Responsabile del trattamento vigila sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati.
- g) Il Responsabile del trattamento è unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (propri o dei propri incaricati) e si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da eventuali danni o pretese di terzi. È altresì responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni arrecati dai propri autorizzati.
- h) Il Responsabile del trattamento prevede un piano annuale di verifica dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- i) Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere a sub-responsabili senza preventiva autorizzazione scritta del Titolare. In caso di autorizzazione, il rapporto con i sub-responsabili dovrà rispettare le prescrizioni dell'art. 28, par. 4 del GDPR. Sono autorizzati in via generale i sub-responsabili che svolgono prestazioni regolarmente contrattualizzate con il Responsabile del trattamento (es. professionisti sanitari, consulenti, società di trasporto o cooperative sociali), di cui il Responsabile del trattamento comunicherà al Titolare l'elenco aggiornato e le eventuali modifiche, riservando al Comune la possibilità di opporsi entro 15 giorni.
- j) Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, assiste il Titolare nell'adempimento degli obblighi relativi all'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15–21 GDPR).
- k) Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, notifica delle violazioni e valutazione d'impatto (artt. 32–36 GDPR), comunicando tempestivamente ogni eventuale violazione di dati personali ("data breach").
- l) Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste dell'Autorità Garante o di altre Autorità competenti, e collabora fornendo ogni informazione utile.
- m) Al termine della durata della presente convenzione, il Responsabile del trattamento, su istruzione del Titolare, cancellerà o restituirà tutti i dati personali trattati, comprese le copie, salvo diversa previsione di legge o legittimo interesse del Responsabile del trattamento in relazione a diritti di difesa.
- n) Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità agli obblighi privacy e consente le verifiche o ispezioni disposte dal Titolare o da soggetti da questi incaricati.
- o) Il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare qualora ritenga che una sua istruzione violi il GDPR o altre disposizioni sulla protezione dei dati.



# COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

---

- p) Il Responsabile del trattamento deve conservare la documentazione per tutta la durata del servizio e per eventuali controlli successivi.
- q) La nomina del Responsabile del trattamento ha durata limitata all'esecuzione della presente convenzione.

## **ART. 10 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI**

I dati contenuti nella presente convenzione, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003-così come modificato dal D.lgs 101/2018-, saranno trattati dal Comune di Camerano, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il legale rappresentante dell'associazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).

## **ART. 11 – STIPULA E ONERI**

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica e sottoscritta digitalmente dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Essa sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione fiscale.

L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

**Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.**

**Per il Comune di Camerano**  
Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa **Donatella Branca**

**Per l'ETS**  
Il Legale Rappresentante